

N. 3937-4292-4317-D

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI (3937); FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FRACCHIA, CICONTE, RECCHIA, ORLANDI, SINATRA (4292)

E

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

(4317)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA
DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990 (v. stampato Senato n. 2287)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990 (v. stampato 3937-4292-4317-B)

**NUOVAMENTE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 21 maggio 1991 (v. stampato Senato n. 2287-B)

**APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE,
A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 1° agosto 1991

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia
di concessione di amnistia e indulto

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 agosto 1991*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge ».

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Identico.